

ACCORDO DI CONFIDENZIALITÀ

TRA

Bleb Technology srl, con sede legale in Prato, Viale Montegrappa 306, CF/Piva: 02348430972 d'ora innanzi denominate singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

E

....., con sede legale in,
CF/Piva: d'ora innanzi denominate singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- A. Le Parti prevedono che, nel corso delle discussioni relative alla possibile collaborazione nell'ambito del design di sistemi elettrici ed elettronici ed elaborazione dati ad alte prestazioni, ciascuna parte possa avere la necessità di rivelare all'altra informazioni di natura confidenziale e/o sensibile (come definite nel successivo Articolo 1 del presente Accordo);
- B. Le Parti, pertanto, intendono definire con il presente Accordo una procedura attraverso la quale le suddette informazioni siano protette dalla diffusione e dall'uso non autorizzato;
- C. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Per "Informazioni Confidenziali" si intendono: tutte le informazioni tecniche, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura confidenziale e/o attinenti alla proprietà industriale, divulgate da una Parte ("Parte Divulgante") all'altra Parte ("Parte Ricevente") - per iscritto, verbalmente o graficamente - sotto forma di dati, documenti, campioni, modelli, disegni, film, software, hardware o altro. Tali Informazioni, qualora siano comunicate per iscritto devono essere identificate come confidenziali; qualora, invece, siano divulgate verbalmente, visivamente o, comunque, in qualunque altra forma diversa da quella scritta, devono essere identificate come confidenziali al momento della loro divulgazione e confermate tali dalla Parte Divulgante per iscritto ed entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione. Tutte le tutele e le restrizioni previste dal presente Accordo in ordine all'uso ed alla divulgazione delle Informazioni Confidenziali si applicano anche durante il suddetto periodo di 30 (trenta) giorni.

Le Informazioni Confidenziali includono anche tutte le informazioni che possono essere ottenute con l'esame, il test o l'analisi di hardware (o componenti di hardware) forniti dalla Parte Divulgante all'altra Parte, anche se i requisiti di identificazione indicanti il carattere di confidenzialità non sono stati applicati.

Articolo 2



Per "Informazioni Classificate" si intendono: tutte le informazioni, i documenti ed i materiali di qualunque tipo sui quali il Governo - in relazione all'attività svolta dalla Parte che ha attribuito alle informazioni la natura classificata - ha giurisdizione (ciò indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro divulgazione: scritta, verbale, elettronica, ecc.).

In caso di divulgazione di Informazioni Classificate, indipendentemente da quanto previsto nel presente Accordo, resta inteso tra le Parti che:

- a) la divulgazione delle Informazioni Classificate da una Parte all'altra dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure imposte dal Governo nazionale della Parte Divulgante e dal Governo nazionale della Parte che ha dato origine alle Informazioni;
- b) ciascuna delle Parti si impegna ad osservare le suddette procedure di sicurezza, così come comunicate dalla Parte Divulgante e stabilite dal (e per conto del) relativo Governo in materia di:
 - rivelazione di Informazioni Classificate;
 - ricezione di Informazioni Classificate;
 - protezione, uso e gestione di Informazioni Classificate ricevute da altre Parti;
- c) qualunque Informazione Classificata dovrà essere identificata come tale dalla Parte Divulgante (indipendentemente dalle modalità di comunicazione) al momento della sua rivelazione;
- d) tutte le disposizioni previste nel presente articolo 2 resteranno valide ed efficaci indipendentemente dalla scadenza o dalla cessazione di efficacia per qualsivoglia motivo del presente Accordo.

Articolo 3

3.1 Gli obblighi contenuti nel presente Accordo restano in vigore per un periodo di cinque (5) anni dalla data di scadenza, risoluzione, recesso o, comunque, di cessazione di efficacia per qualsivoglia motivo dell'Accordo medesimo.

3.2 Le Parti si impegnano affinché le Informazioni Confidenziali siano:

- a) protette e mantenute strettamente confidenziali dalla Parte Ricevente che dovrà utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie Informazioni Confidenziali della medesima importanza;
- b) rivelate ed utilizzate, unicamente per le finalità indicate nel presente Accordo, solo dalle persone appartenenti all'organizzazione della Parte Ricevente che abbiano titolo a prenderne cognizione e siano vincolate (anche dopo la cessazione del contratto di lavoro) da disposizioni in materia di riservatezza uguali a quelle contenute in questo Accordo;
- c) non utilizzate, integralmente o parzialmente, per finalità diverse da quelle individuate con il presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante;
- d) non rivelate, né direttamente né indirettamente, a terze parti o a persone diverse da quelle individuate nel precedente punto b) del presente articolo;

e) non copiate, né in altro modo riprodotte o duplicate, integralmente o parzialmente, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante;

g) rivelate in conformità ai requisiti indicati dalla Parte Divulgante qualora l'Informazione Confidenziale ricevuta da quest'ultima sia di proprietà o sia controllata da una parte non firmataria del presente Accordo.

Articolo 4

Le obbligazioni e restrizioni previste nel precedente articolo 3) non si applicano alle Informazioni Confidenziali per le quali la Parte Ricevente può fornire prova:

- a) che siano divenute di dominio pubblico antecedentemente alla loro divulgazione o successivamente ma, in quest'ultimo caso, in assenza di qualsiasi colpa alla stessa imputabile, o
- b) che siano già conosciute dalla Parte Ricevente (purché tale conoscenza possa essere documentata), o
- c) che siano state ricevute da un terzo in maniera lecita, senza restrizioni né violazioni del presente Accordo, o
- d) che l'utilizzo o la divulgazione siano state autorizzate per iscritto dalla Parte Divulgante.

Articolo 5

E' espressamente convenuto tra le Parti che la comunicazione di Informazioni Confidenziali, non può in nessun caso essere interpretata come il riconoscimento e/o l'attribuzione, esplicita o implicita, di un qualsivoglia diritto alla Parte Ricevente (con una licenza o con altro mezzo) sulle informazioni medesime. Ciò deve considerarsi valido anche per i diritti d'autore o gli altri diritti correlati alla proprietà letteraria ed artistica (copyright) ed al segreto industriale.

Il diritto di proprietà sulle Informazioni Confidenziali che le Parti si trasmettono tra di loro in virtù del presente Accordo appartiene, salvo diritti di terzi, alla Parte Divulgante.

Articolo 6

E' espressamente convenuto che le persone di seguito identificate saranno, per conto delle rispettive Parti, le sole autorizzate a trasmettere e/o ricevere le Informazioni Confidenziali:

Per Bleb Technology srl

Ing. Fabrizio Innocenti

Per

.....
Ogni Parte, tuttavia, avrà il diritto di sostituire le suindicate persone e di nominarne altre che, a loro volta, saranno le uniche autorizzate a trasmettere e/o ricevere le Informazioni Confidenziali.

Tali eventuali sostituzioni e le relative nuove nomine dovranno essere comunicate dalla Parte interessata all'altra Parte a mezzo di comunicazione scritta.

Articolo 7

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di 5 (cinque) anni.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dall'Accordo prima della scadenza, purché tale intenzione sia resa manifesta dalla Parte che vi abbia interesse con raccomandata a/r e con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi del precedente art. 3.1, la scadenza, risoluzione, recesso o, comunque, la cessazione per qualsivoglia motivo dell'Accordo, non produrrà l'effetto di liberare la Parte Ricevente dall'obbligo di rispettare le disposizioni concernenti l'utilizzo, la protezione e la restituzione delle informazioni ricevute prima della data di scadenza o di cessazione.

Articolo 8

Dopo la scadenza del presente Accordo, ciascuna delle Parti dovrà astenersi dall'uso delle Informazioni Confidenziali.

Alla data di scadenza o di cessazione del presente Accordo, inoltre, ogni Parte dovrà restituire all'altra - o distruggere, secondo specifiche intese da definire - l'insieme dei documenti (memorizzati su qualsiasi tipo di supporto: cartaceo, informatico, ecc.), originali e copie, scambiati in virtù dell'Accordo medesimo.

La restituzione della predetta documentazione dovrà avvenire, su richiesta della Parte Divulgante, entro il termine di una settimana.

Articolo 9

Nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso scritto dell'altra, riconoscere o cedere a terzi, integralmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi rispettivamente acquisiti ed assunti con il presente Accordo.

In caso di cessione (come sopra consentita), la Parte cedente dovrà ottenere dal terzo l'impegno a rispettare tutti gli obblighi dalla medesima già assunti con il presente Accordo.

Articolo 10

Questo Accordo è diretto solo ed esclusivamente a facilitare lo scambio tra le Parti di Informazioni Confidenziali e non deve essere interpretato come diretto a creare tra le società firmatarie una joint venture, una partnership o qualsivoglia altro tipo di organizzazione per l'esercizio in comune dell'attività di business. Pertanto, nessuna delle Parti ha la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'altra, senza che quest'ultima abbia fornito il proprio preventivo e specifico consenso scritto. Inoltre, nessuna delle Parti ha, in virtù del presente Accordo, l'obbligo di fornire informazioni o di concludere contratti con l'altra firmataria.

Articolo 11

Ciascuna delle Parti dovrà adempiere alle obbligazioni assunte con il presente Accordo senza nessun aggravio per l'altra Parte.



Articolo 12

Il presente Accordo contiene l'intera disciplina che le Parti vogliono applicare al trattamento delle Informazioni Confidenziali e, pertanto, sostituisce ogni precedente proposta, intesa ed accordo (scritto e/o verbale) sull'argomento.

Articolo 13

Il mancato o ritardato esercizio di qualunque diritto, potere o facoltà acquisiti da una delle Parti in virtù del presente Accordo, non costituirà rinuncia della Parte ad avvalersi di quel diritto o di ogni altro diritto, potere e facoltà.

Articolo 14

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Accordo, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, le Parti dovranno tentare una composizione amichevole che dovrà concludersi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data in cui la Parte che vi abbia interesse abbia notificato all'altra l'insorgere della controversia stessa e la necessità di risolverla ai sensi del presente articolo.

In caso di mancato raggiungimento di tale composizione amichevole, la controversia sarà risolta presso il foro del Tribunale di Prato.

Prato, li 13 dicembre 2018


Per Bleb Technology srl

Firma: _____

Nome: Fabrizio Innocenti

Titolo: Presidente ed Amministratore delegato

Data: 08/09/2018



Per _____

Firma: _____

Nome: _____

Titolo: _____

Data: _____